

# **COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA**

## **Provincia di Cagliari**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA DI DURATA TRIENNALE, A FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI O FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

**ART. 1**  
**OGGETTO DELL' APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica a favore di soggetti diversamente abili residenti, iscritti e frequentanti la scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del Comune di Quartu Sant'Elena per i quali sia richiesto, all'interno del Progetto Educativo Personalizzato, l'intervento di assistenza educativa specialistica, nonché per i residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena che frequentano scuole al di fuori del territorio Comunale, secondo modalità che verranno individuate in accordo con il Comune presso il quale ha sede la scuola frequentata.

Il Servizio sarà prestato presso le scuole indicate nell'allegato "A" fatte salve successive modifiche che potranno essere introdotte dalla Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio, senza che l'aggiudicatario possa avanzare richieste per maggiori compensi di qualsiasi natura.

**ART. 2**  
**DURATA**

La durata dell'appalto è stabilita in tre anni scolastici, a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Ai sensi dell'art. 63, c. 5 del d.lgs 50/2016 sarà possibile la ripetizione del servizio per lo stesso periodo del contratto originario (tre anni scolastici), ai medesimi patti e condizioni degli stessi, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio.

**ART. 3**  
**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO**

In riferimento alle specificità del Servizio Affidato, secondo quanto indicato dalla L.104/92 art. 13 comma 3, dalla nota MIUR prot. N°3390 del 30/11/2001, **dalla L.R. N.23/2005 e dalla L.R. 9/2006**, l'Amministrazione Comunale di Quartu Sant'Elena intende perseguire, per il tramite dell'aggiudicatario dell'appalto, la finalità di garantire l'Assistenza Educativa Specialistica agli alunni diversamente abili come parte fondamentale del processo di integrazione scolastica che si esplica attraverso il diritto all'istruzione (apprendimento) e all'educazione (piena formazione della personalità).

Il Comune, attraverso il Servizio si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- realizzare adeguati livelli di collaborazione con l'Istituzione Scolastica e la famiglia per l'attuazione del Progetto Educativo Individuale;
- costruire un positivo rapporto con il minore e con il gruppo classe in cui questo risulta inserito individuando strategie metodologiche e strumentali che facilitino il conseguimento degli obiettivi educativi indicati nel PEI.;
- garantire, sulla base della Diagnosi Funzionale il supporto necessario affinché il minore possa partecipare attivamente e fruire proficuamente delle proposte didattiche elaborate in sede di programmazione dal team docente;
- sostenere il minore nei momenti di difficoltà, fornendogli gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle, aiutandolo quindi a scoprire le proprie potenzialità, riconoscere i propri bisogni, acquisire capacità di agire in autonomia, secondo le specificità di ciascuna disabilità;
- valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno del gruppo classe di riferimento, della scuola nel suo complesso e della famiglia, in sinergia con le agenzie del territorio e con le risorse della comunità.

Sulla base di quanto indicato dalla Nota MIUR N° 3390 del 10/11/2001, il servizio deve

espletare le seguenti attività:

- aiuto agli alunni che non possono scrivere (esempio: prendere appunti, strutturare il materiale didattico);
- assistenza alla comunicazione verbale e non verbale (LIS, Braille, qualsiasi altra situazione in cui sia necessaria una traduzione degli ausili didattici in un linguaggio accessibile per il minore);
- operare interventi di facilitazione della comunicazione, di supporto guidato, di contenimento di aspetti etero-auto aggressivi e di iperattività che possano favorire positive relazioni all'interno del gruppo classe e con gli insegnanti;
- operare con minori con gravi disabilità, in particolare con difficoltà nell'alimentazione associate a problemi di deglutizione, e altri casi specifici gravi;
- attuare strategie volte a promuovere le finalità educative alla base del progetto didattico.
- promuovere processi di integrazione sociale, potenziando le capacità scolastiche sociali e relazionali dei minori diversamente abili;

### **Orario delle attività e arco temporale entro cui il servizio deve essere garantito**

Il servizio dovrà essere garantito nei locali del plesso scolastico in cui il bambino risulta iscritto, all'interno delle classi di appartenenza secondo tempi e modalità indicate nel PEI (Progetto Educativo Individuale) e nel POF (Piano offerta formativa) secondo quanto concordato dall' Amministrazione Comunale con l'Istituzione Scolastica che richiede il Servizio.

L'intervento coincide con il calendario scolastico e di Istituto e viene comunque sospeso in eventuali altri giorni in cui sia programmata una interruzione dell' attività didattica. Viene modulato sulla base dell' articolazione oraria di ogni singolo plesso e secondo quanto definito all'interno del Progetto di Istituto.

Il servizio potrà eventualmente prevedere anche l'accompagnamento nei viaggi di istruzione, qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso l'educatore è tenuto alla partecipazione alle gite scolastiche, se richiesto dai Dirigenti Scolastici, e compatibilmente con le risorse dagli stessi rese disponibili, ai fini della copertura delle spese di vitto e alloggio dell'educatore medesimo. Tale partecipazione, che dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio pubblica istruzione prevede le seguenti condizioni:

- per gite di un giorno si riconoscono all'educatore le effettive ore svolte, per un massimo di otto ore;
- per gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno otto ore ;
- vitto e alloggio non sono a carico della stazione appaltante.

### **Funzioni in capo al Comune**

Il Comune di Quartu Sant'Elena svolgerà attività di programmazione e di verifica e valutazione del risultato, anche attraverso l'utilizzatore di indicatori di qualità autonomamente definiti dall'Ente.

Spetta inoltre al **Comune in accordo con il Coordinatore della Ditta aggiudicataria:**

- l'articolazione oraria per ogni singolo minore sulla base delle esigenze espresse dall'Istituzione scolastica e delle risorse disponibili, nel rispetto di quanto definito dal G.L.H.O;
- il controllo sull'attivazione degli interventi individuali, sulla dislocazione delle risorse in caso di assenza del minore o di richiesta di interruzione del servizio;
- la definizione di momenti di programmazione e aggiornamento dei progetti di intervento con l'Istituzione Scolastica, la famiglia del minore e **gli operatori professionali coinvolti**.
- il raccordo con le altre agenzie e servizi territoriali coinvolti nel progetto educativo

individualizzato del singolo minore.

Tutte le spese di gestione, gli arredi, le attrezzature ed eventuali sussidi didattici e altri materiale didattici eventualmente utilizzati dal singolo operatore nell'ambito dell'espletamento del proprio intervento sul minore e sul gruppo classe, secondo tempi e modalità definite e concordate con le singole scuole sono a carico delle istituzioni scolastiche che inoltrano richiesta di attivazione del servizio e dell'Amministrazione Comunale, secondo le specifiche competenze.

Sono a carico della ditta aggiudicataria i materiali didattici specifici utilizzati per l'espletamento delle attività, come ad esempio i colori, carta ecc, e sono da intendersi ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.

#### **ART. 4 VARIAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO**

L'aggiudicatario non può per nessuna ragione introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto, ma ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione appaltante, purché non mutino essenzialmente la natura del servizio compreso nell'appalto o ne alterino i costi oltre i limiti stabiliti dal successivo art. 15.

#### **ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnare personale idoneo con i requisiti sotto indicati:

**N° 1 coordinatore** con funzioni di conduzione e responsabilità dell'attività complessiva del servizio nonché del personale impiegato.

**Requisiti richiesti per il Coordinatore:** laurea in Scienze dell'Educazione, Pedagogia o Psicologia, ed almeno un (1) anno (o frazione superiore ai 6 mesi) di esperienza di coordinamento in un servizio di assistenza educativa scolastica analogo a quello oggetto del presente appalto.

Ore minime richieste: 24 ore settimanali

**Il Coordinatore ha il compito di curare l'organizzazione generale del Servizio e in particolare:**

- Collaborare con gli operatori territoriali competenti per territorio in tutte le fasi del progetto;
- Effettuare una programmazione razionale, efficiente ed efficace;
- Curare la regolarità delle presenze del personale e provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
- Partecipare alle riunioni del GLH di Istituto e alle altre riunioni promosse dalle Istituzioni Scolastiche;
- Mantenere contatti con l'ufficio pubblica istruzione del Comune per la verifica costante dei programmi;
- Proporre miglioramenti al servizio;
- Individuare un educatore specializzato competente per l'avvio di un percorso finalizzato al benessere del minore.
- Curare i rapporti con il Servizio Sociale Professionale territoriale per la costruzione della rete sociale con gli attori coinvolti nel progetto di intervento.

Il costo delle prestazioni del coordinatore deve essere ricompreso nella base di calcolo del costo orario del servizio.

**Educatori** che svolgono la funzione di realizzare gli interventi educativi indicati nel PEI del singolo alunno e concordati in sede di programmazione con il team docente in cui il

bambino risulta inserito e con le Figure di sistema indicate dal Collegio dei docenti come referenti per l'integrazione dei bambini diversamente abili.

**Requisiti richiesti:** laurea in scienze dell'Educazione, Pedagogia o diploma di educatore professionale conseguiti in esito a corsi biennali o triennali post secondari riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università ed almeno un anno (o frazione superiore ai 6 mesi) di esperienza in servizi educativi scolastici e/o extrascolastici.

Esperienza richiesta:

per almeno il 50% degli educatori previsti esperienza annuale in servizi educativi specialistici scolastici (non verrà presa in considerazione l'esperienza di assistenza scolastica non educativa). Il restante 50% degli educatori con esperienza in servizi educativi scolastici e/o extrascolastici, per conto di enti pubblici.

**N° 1 Esperto in LIS** che opera nei casi specifici in cui sia richiesta una assistenza alla comunicazione non verbale.

Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria superiore e corso LIS di 1° e 2° livello conseguito presso l'Ente Nazionale Sordomuti e almeno un anno (o frazione superiore ai 6 mesi) di esperienza come assistente alla comunicazione in servizi educativi scolastici e/o extrascolastici.

**N° 1 operatore tiflotecnico**, che opera nei casi specifici in cui sia necessaria una assistenza alla comunicazione.

Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria superiore e diploma di operatore tiflotecnico, e con almeno un anno (o frazione superiore ai 6 mesi) di esperienza come assistente alla comunicazione in servizi educativi scolastici e/o extrascolastici.

#### **Assistenti specializzati**

che operano con minori con gravi disabilità, in particolare con difficoltà nell'alimentazione associate a problemi di deglutizione, e altri casi specifici gravi.

Requisiti richiesti: qualifica di assistente tutelare e/o operatore dei servizi sociali con esperienza annuale in servizi svolti a minori diversamente abili per conto di enti pubblici.

Ore complessive minime richieste: 270 ore per anno scolastico.

Nel caso in cui nell'anno scolastico di riferimento non fossero necessarie le figure dell'esperto in LIS e dell'operatore tiflotecnico, le stesse saranno sostituite da n. 2 educatori.

Il numero di educatori da impiegare dipenderà dal monte ore annuo complesso, calcolato in base alle effettive disponibilità di bilancio e potrà variare anche in base alla dislocazione dei minori nei plessi, al numero degli studenti fuori sede e altre valutazioni a cura dell'aggiudicatario, necessarie per una migliore organizzazione del servizio.

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografica, contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

### **Art. 6**

#### **OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE**

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a:

1. Redigere e trasmettere al responsabile dell'Ufficio pubblica Istruzione del Comune una relazione mensile sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso;
2. Garantire la copertura del servizio mediante sostituzione, nella stessa giornata, del proprio personale assente per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità, nonché di quanti che, a giudizio del responsabile dell'amministrazione comunale, dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio, secondo modalità da concordare con l'Istituzione Scolastica;
3. Perseguire e salvaguardare la continuità della prestazione (anche nel passaggio da un grado di scuola all'altro) del medesimo operatore sull'alunno inserito nel piano degli interventi, in quanto la stessa è un elemento di qualità del servizio. Dovranno pertanto

essere adottate misure gestionali adeguate e politiche aziendali di promozione delle risorse umane impiegate. Le sostituzioni dovranno essere pertanto limitate al minimo indispensabile ed effettuate con modalità (a titolo esemplificativo: pool addetto alle sostituzioni, partecipazione alle riunioni di equipe, affiancamento periodico del personale del gruppo in ambiti scolastici determinati ecc) tali da garantire la continuità metodologica degli interventi e la prosecuzione di un rapporto proficuo con l'utente, la famiglia e la scuola. In ogni caso il "turn-over" dovrà essere giustificato adeguatamente, salvo diverse valutazioni congiunte tra operatori scolastici e attori coinvolti nel servizio.

4. Assicurare il servizio appaltato per tutti i giorni di frequenza scolastica;
5. Adempiere a tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed assistenziali in favore del personale dipendente ed applicare al personale le condizioni normative e retributive previste dai C.C.N.L. del settore e vigenti nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza stessa del contratto; In particolare, l'aggiudicatario dell'appalto, qualora facente parte del comparto, si impegna ad applicare l'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo o le analoghe pattuizioni dei contratti applicati dall'impresa aggiudicataria.
6. All'assunzione di ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, mediante stipula di apposita polizza assicurativa, di intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale fissato in tale polizza assicurativa, l'aggiudicatario dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare il Comune di Quartu Sant'Elena da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare;
7. Avere una sede operativa nel Comune di Quartu Sant'Elena o nei Comuni limitrofi e un recapito telefonico attivo di un responsabile, nelle ore e nei giorni di copertura del servizio. L'indirizzo e il recapito telefonico della sede operativa dovranno essere comunicati al responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione all'avvio del servizio e opportunamente pubblicizzati.
8. Se l'appaltatore è una cooperativa sociale, per il termine del contratto del presente appalto è inserita la clausola sociale nel nuovo appalto, se permangono le attuali disposizioni del CCNL del comparto. Allo stesso modo, poiché l'attuale appaltatore è Cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 37 del CCNL, continuando la gestione del servizio nella stessa forma, è inserita nel presente appalto la clausola sociale, che si applicherà se aggiudicatario sarà impresa subentrante della stessa natura di quella cessante, per i lavoratori posti in disponibilità che dovessero accettare il passaggio alla nuova gestione.

La ditta dovrà inoltre adempiere a quanto prescritto dal d.lgs 39/2014, trasmettendo all'ufficio pubblica istruzione del Comune apposita dichiarazione.

## **Art. 7 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, l'impresa appaltatrice deve assicurare a tutto il personale in servizio un adeguato aggiornamento professionale nel corso della durata del contratto, nonché garantire la conoscenza da parte di tutti gli addetti del presente capitolato. La formazione che sarà svolta dovrà avere carattere di specificità rispetto alle problematiche emergenti nella gestione del servizio e, ove

possibile, essere coordinata o integrarsi con le attività formative eventualmente poste in essere dalle scuole. Ogni anno entro il 31 ottobre l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale il piano della formazione che sarà realizzato nei 12 mesi successivi, a specificazione di quanto indicato in sede di offerta tecnica, definendo i seguenti aspetti:

1. Materie di formazione ed aggiornamento;
2. Numero degli operatori che effettuerà la formazione;
3. Ore di formazione previste (indicando il monte ore individuale per operatore);
4. Tempi di realizzazione della formazione;
5. Associazione di categoria, società, enti, professionisti specializzati nella materia od ordini professionali ad indirizzo scientifico o sanitario incaricati dello svolgimento dei corsi;
6. Titoli e specializzazioni dei docenti incaricati della formazione;

Dovrà essere previsto un percorso formativo specifico per i neo-assunti, da svolgersi prima dell'immissione in servizio.

Al termine di ciascun corso l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale la documentazione comprovante il regolare svolgimento del modulo formativo comprensiva dell'elenco delle presenze degli operatori.

#### **Art. 8 PERIODO DI PROVA**

L'appalto all'inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di 90 giorni di servizio effettivamente svolto. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di recedere il contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.

#### **Art. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Relativamente a tutti i dati personali ed alle informazioni necessarie al regolare svolgimento del servizio di assistenza educativa specialistica l'Amministrazione Comunale nomina l'impresa appaltatrice responsabile del trattamento secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003.

Nell'applicazione della citata normativa l'impresa appaltatrice dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando l'A.C. da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

Il Personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. L'impresa assegnataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà.

L'A.C. non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

#### **ART. 10 PAGAMENTI**

Il pagamento dei corrispettivi dei servizi forniti dalla ditta avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, a seguito di presentazione di apposite fatture mensili da parte della ditta, emesse a norma di legge, riepilogative per tipologia di servizio reso (ossia fatture distinte per scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di

primo grado). La fattura deve essere emessa in relazione al numero di ore effettivamente svolte, in conformità delle prescrizioni del presente Capitolato.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la fatturazione dovrà essere effettuata, preferibilmente, dalla capogruppo.

Il Servizio pubblica istruzione del Comune, ricevute le fatture, effettua gli adempimenti tendenti ad accertare la regolare effettuazione del servizio. La liquidazione avverrà entro i successivi 30 giorni, conteggiati dalla data di ricevimento delle fatture, salvo insorgano fondate contestazioni sulle stesse, formalizzate per iscritto (anche via pec), alla impresa appaltatrice. I pagamenti delle somme a carico dell'A.C. saranno effettuati dalla stessa in favore dell'impresa appaltatrice a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili per rimessa diretta o altra modalità prevista dalla convenzione di tesoreria le cui spese ed oneri sono a carico dell'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della notizia dell'inadempimento, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi, della Ditta mandante/consorzata, agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Non si potrà dare corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni del precedente comma

Il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, oltre a predisporre la liquidazione dei compensi, provvede pure, in caso di necessità, all'irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto che determini in modo diverso.

#### **Art. 11** **D.U.V.R.I.:**

Si valuta, per quanto di competenza, che il contratto d'appalto per il servizio di "assistenza educativa specialistica per studenti disabili" non debba comprendere la stesura del D.U.V.R.I. di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.e ii., in quanto si prevede che il servizio sarà prestato da un'unica ditta appaltatrice senza che intervengano lavoratori del Comune di Quartu Sant'Elena, salvo gli incontri di programmazione e controllo di natura prettamente intellettuale. Non è prevedibile, inoltre, che sussistano rischi da interferenze lavorative legate alla specificità del servizio svolto. Si pone l'esigenza, tuttavia, che gli eventuali datori di lavoro delle strutture ospitanti segnalino eventuali rischi e mettano a disposizione della ditta appaltatrice i relativi piani di emergenza ed evacuazione.

Restano fermi:

- l'obbligo da parte della ditta esecutrice di provvedere autonomamente ai rischi specifici della mansione;
- la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze qualora i soggetti ospitanti il servizio, o la ditta esecutrice stessa, evidenziano al Comune committente la eventuale presenza di rischi per la salute o la sicurezza di tipo interferente; in tal caso l'appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all'intervento dandone opportuna comunicazione alla ditta esecutrice.
- La necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze laddove vengano attivate iniziative/interventi da parte di terzi, autorizzati dalla stazione appaltante, in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 26 comma 3 bis e allegato 11 del D. Lgs. 81/2008; anche in questo caso l'appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all'intervento dandone opportuna comunicazione alla Ditta esecutrice;
- la necessità da parte del Comune committente di informare la ditta esecutrice circa la natura esatta del lavoro da svolgere - desumibile comunque già dal presente

capitolato - e di assicurare la qualificazione e l'esperienza professionale della ditta esecutrice stessa

L'aggiudicatario dovrà trasmettere all'ufficio pubblica istruzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito "Piano di Sicurezza", relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibilità di interferenze con le attività del committente.

Nell'ambito delle attività che promuovano la cooperazione ed il coordinamento delle attività, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2 d.lgs 81/2008, l'aggiudicatario parteciperà ad una specifica riunione nella quale l'Amministrazione Appaltante fornirà all'Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Resta fermo che l'Appaltatore dovrà:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

## **ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto o il subappalto, sia totale che parziale, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune, salvo maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione del Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

In caso di A.T.I., Consorzi d'impres e/o cooperative, eventuali modificazioni alle percentuali di prestazioni dichiarate in sede di gara dovranno essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione, che può a sua discrezione, non consentire tali variazioni. Il mancato rispetto delle presente disposizione comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione circa la modifica di ragione sociale.

## **ART.13 CAUSE DI RISOLUZIONE**

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato da parte dell'aggiudicataria, comporterà risoluzione del contratto d'appalto. E' facoltà del Comune di Quartu Sant'Elena di risolvere il contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a. interruzione del servizio senza giusta causa;
- b. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;

- c. concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio;
- d. fallimento dell'aggiudicataria, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero il verificarsi di eventi che evidenziano il sostanziale venire meno in capo all'aggiudicataria dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria;
- e. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, accertate tramite acquisizione di documentazione da parte delle OO.SS., Ministero del Lavoro, INPS, INAIL o Prefettura;
- f. comminazione di n°3 (tre) penalità, ulteriore inadempienza per lo stesso tipo di infrazione durante il medesimo anno scolastico;
- g. perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006.
- h. mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato;
- i. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, legge n. 136/2010.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno un mese prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'amministrazione il diritto di affidare l'espletamento del servizio ad altra impresa attraverso nuova procedura e secondo le modalità previste dalla legge.

3. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Quartu Sant'Elena.

4. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'aggiudicataria, per il fatto che ha determinato la risoluzione

Oltre a quanto previsto nei punti precedenti, il Committente, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 14**

#### **RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità civile e penale che discenda ai sensi di legge dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o ogni altro evento pregiudizievole che dovesse accadere agli utenti o a terzi o alle loro cose in occasione dell'esecuzione del servizio, da qualsiasi causa determinati. L'impresa appaltatrice assume a proprio carico l'onere di sollevare l'A.C. da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa A.C. per tali accadimenti. A tale scopo l'impresa appaltatrice si obbliga a stipulare una adeguata polizza assicurativa RCT nella quale deve essere indicato che l'Amministrazione. è considerata "terzo" a tutti gli effetti; tale contratto assicurativo, esente da franchigia, riferito specificamente all'espletamento del servizio in appalto e per

tutta la sua durata, dovrà essere stipulato per massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e non inferiori a € 1.500.000,00 per persona e € 500.000,00 per cose.

L'A.C. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al personale dell'impresa appaltatrice in occasione dell'esecuzione del servizio. A tale riguardo è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di stipulare adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile prestatori d'opera (RCO), con massimali non inferiori a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e non inferiori a € 1.500.000,00 per persona.

## **Art. 15 PENALI**

In caso di inadempimento a quanto disposto dal presente capitolato contestato come prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni e la facoltà di risolvere il contratto di cui al precedente art. 12, l'A.C. applica all'impresa appaltatrice le sanzioni pecuniarie di seguito descritte a titolo di penale, mediante deduzione dell'importo dal pagamento delle fatture mensili, come specificato all'art. 10, ovvero mediante incameramento, anche parziale, della cauzione, nell'ammontare indicato:

- per mancata sostituzione del personale assente o del personale per il quale l'A.C. abbia esercitato la facoltà di richiedere la sostituzione o l'allontanamento dal servizio, ai sensi del precedente art.5: € 150,00 per ciascun giorno di ritardo;
- per immissione in servizio di addetti non in possesso dei requisiti prescritti: € 120,00 al giorno per ciascun addetto impiegato;
- per immissione in servizio di addetti diversi da quelli indicati dall'A.C. in assenza di previa comunicazione: € 80,00 al giorno per ciascun addetto impiegato;
- per mancata comunicazione all'A.C. di anomalie, criticità ed incidenti occorsi nell'espletamento del servizio: € 150,00 per ciascun episodio contestato;
- per mancata reperibilità del coordinatore del servizio nei giorni e orari concordati: e 100,00 per irreperibilità nell'arco delle 24 ore e € 200,00 per ogni giorno ulteriore e successivo di irreperibilità;
- per mancata osservanza degli orari fissati nei piani di servizio degli operatori, superiori a 10 min. € 150,00 per ciascun episodio contestato, da applicarsi dopo il secondo richiamo scritto dall'A.C. al coordinatore del servizio per la mancanza osservanza degli orari;
- per mancata osservanza da parte del personale delle regole di comportamento prescritte: da € 50,00 ad € 500,00 per ciascun episodio contestato, secondo la gravità;
- € 50,00 per ciascun giorno di ritardo, oltre il termine assegnato, nella trasmissione al competente ufficio comunale:
  - Della documentazione richiesta dall'A.C. ai fini del controllo;
  - Delle relazioni annuali sull'andamento del servizio e delle altre relazioni richieste, a discrezione, dall'ufficio pubblica istruzione;
- Per altro comportamento omissivo o inidoneo a consentire l'esercizio da parte dell'A.C. del potere di controllo sul regolare adempimento delle prestazioni contrattuali: € 250,00 per ciascun episodio contestato;
- Per la mancata realizzazione del piano di formazione di cui all'art. 6: € 25,00 per ciascuna ora di formazione non effettuata per addetto;

## **ART. 16 IMPORTO DELL'APPALTO**

L'offerta economica deve presentarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura del servizio; fatta salva la

revisione dei prezzi di cui al successivo art. 17. Tale prezzo deve essere comprensivo di tutte le voci componenti il servizio, le dotazioni che il servizio comporta compresa l'IVA.

L'importo dell'appalto potrà essere soggetto a variazione positiva o negativa a seguito dell' aumento o alla diminuzione del numero degli utenti ovvero delle ore di assistenza per essi previsto (come specificato nello schema contrattuale), fino ad un massimo del 20% in aumento o in diminuzione.

L'importo dell'appalto potrà altresì essere variato, fino al massimo sopra indicato, per il supporto agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali l'impresa appaltatrice dovrà mettere a disposizione figure professionali in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 5 e con apposita specializzazione.

Nel suddetto importo si intendono ricompresi oltre l'attività di assistenza individualizzata e la partecipazione a riunioni, l'attività di coordinamento, l'organizzazione della segreteria, l'onere per gli eventuali pasti consumati in orario di servizio, la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento del servizio ed ogni eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario, ad esclusione dell'I.V.A.

In ogni caso l'Amministrazione liquiderà quanto dovuto sulla base delle ore effettivamente prestate.

### **Art. 17 REVISIONE DEI PREZZI**

Per il primo anno di svolgimento del servizio, il corrispettivo orario risultante dall'aggiudicazione, è fisso e invariabile. Alla fine di ogni anno successivo al primo, è facoltà dell'impresa appaltatrice presentare richiesta di revisione del prezzo, mediante lettera raccomandata, entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno cui si riferisce e sulla base delle voci di costo indicate in sede di offerta economica; lo scadere del termine equivarrà a rinuncia.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano stati definiti i cosiddetti "costi standard", come previsto dall'art. 106 del d.lgs 50/2016 si applicherà la percentuale di incremento annuo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, decurtata del ribasso offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara, procedendosi al conguaglio dei corrispettivi liquidati per l'anno trascorso.

Qualora l'istruttoria evidenziasse che il corrispettivo dell'appalto è superiore ai dati rilevabili, o in assenza di dati, che l'indice ISTAT considerato è in decrescita, l'Amministrazione avrà diritto alla corrispondente riduzione del prezzo contrattuale relativo all'anno precorso, che verrà operata mediante compensazione sulla prima fattura utile.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero essere imposti da norme di legge, regolamenti o atti amministrativi generali emanati dal Governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle pubbliche amministrazioni.

### **ART. 18 CAUZIONE**

Ogni ditta partecipante alla gara dovrà presentare, unitamente all'offerta, una cauzione provvisoria, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'offerta.

Tale cauzione provvisoria verrà, per la sola ditta aggiudicataria, trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva.

Al momento della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione della ditta, compresa la mancata restituzione dei

mobili ed immobili affidati o il loro deperimento oltre quanto conseguente al normale utilizzo.

Nel caso in cui la cauzione subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale da parte del Comune, la ditta dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 30 giorni dalla sua riduzione.

### **Art. 19 CARTA DEI SERVIZI**

Al fine di Tutelare i Diritti dei Consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 2, c. 461 L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), l'I.A si impegna a:

- a. emanare una "Carta della qualità dei servizi" da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel capitolato speciale d'appalto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
- b. verificare periodicamente, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nel presente capitolato, in riferimento alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, fermo restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.
- c. Attuare un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto e di quanto stabilito nella Carta di qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità del Comune di Quartu Sant'Elena, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che, può rivolgersi allo scopo, sia all'Ente Locale, sia al Gestore del Servizio, sia alle Associazioni dei Consumatori.
- d. Verifica annuale sul funzionamento del Servizio, con la partecipazione di rappresentanti del Comune, dell'impresa appaltatrice e delle associazioni dei consumatori;
- e. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico del Gestore del servizio, predeterminato nell'importo annuo e da dichiarare in sede di gara.

### **ART. 20 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal presente capitolato sono devolute al Giudice Ordinario del Foro di Cagliari.

## **ALLEGATO 5A**

### **1 )-PREMESSA**

Il presente progetto riguarda l'organizzazione del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica a favore di soggetti diversamente abili iscritti e frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del Comune di Quartu Sant'Elena.

Il Servizio sarà affidato tramite gara d'appalto perché venga prestato presso le seguenti sedi scolastiche:

<b>SCUOLE DELL'INFANZIA</b>		<b>INDIRIZZO</b>
Istituto Comprensivo N.1	ö	Via Vespucci
Istituto Comprensivo N.1		Via Palestrina
Istituto Comprensivo N.1		Via Is Arenas
Istituto Comprensivo N.2		Via Milano
Istituto Comprensivo N.3		Via Cimabue
Istituto Comprensivo N.3		Via Inghilterra
Istituto Comprensivo N.3		Via S. Antonio
Istituto Comprensivo N.4		Via Prati
Istituto Comprensivo N.4		Via Allegri
Istituto Comprensivo N.5		Via S. Antonio
Istituto Comprensivo N.5		Via Bonn
Istituto Comprensivo N.6		Via Dei Cicloni
Istituto Comprensivo N.6		Via Dei Nasturzi

### **SCUOLE PRIMARIE**

Istituto Comprensivo N.1	ö	Via Vespucci
Istituto Comprensivo N.1		Via Palestrina
Istituto Comprensivo N.1		Via Is Arenas
Istituto Comprensivo N.2		Via Regina Margherita
Istituto Comprensivo N.2		Via Firenze
Istituto Comprensivo N.3		Via Cimabue
Istituto Comprensivo N.3		Via Inghilterra
Istituto Comprensivo N.3		Via S. Antonio
Istituto Comprensivo N.4		Via Vico
Istituto Comprensivo N.4		Via Foscolo
Istituto Comprensivo N.4		Via Beethoven
Istituto Comprensivo N.5		Via Fieramosca
Istituto Comprensivo N.5		Via S.Benedetto
Istituto Comprensivo N.5		Via Alghero
Istituto Comprensivo N.6		Via Dei Cicloni
Istituto Comprensivo N.6		Via Dei Nasturzi
Istituto Comprensivo N.6		Via Mar Ligure

### **SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO**

Istituto Comprensivo N.1	ö	Via Turati
Istituto Comprensivo N.2		Via Tiziano/Via Mons. Angioni
Istituto Comprensivo N.3		Via Portogallo
Istituto Comprensivo N.4		Via Bach
Istituto Comprensivo N.5		Via Perdalonga
Istituto Comprensivo N.6		Via Is Pardinias

Saranno fatte salve successive modifiche alla dislocazione dei plessi che potranno essere introdotte dalla Amministrazione Comunale.